

OGGETTO: Autorizzazione all'esercizio di una nuova cava di basalto sita in località "Quarticillo" del territorio del Comune di ANGUILLARA SABAZIA (Roma) a favore della SOCIETA' GENERALE S.r.l.

LA GIUNTA REGIONALE

Su proposta dell'Assessore alla Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato

VISTA l'istanza 26 ottobre 2006 della SOCIETA' GENERALE S.r.l., con sede in Roma, Via degli Scialoja n. 3, diretta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura di una nuova cava di basalto in località "Quarticillo" del territorio del Comune di ANGUILLARA SABAZIA (Roma), su terreni di cui la società ha piena disponibilità, (scrittura privata con i sigg.ri Michelangeli Eraldo, Michelangeli Ennio, Michelangeli Santina e Michelangeli Vincenzo per una superficie complessiva di circa Ha 26,00, del foglio n. 27, partt. 50-51-54-55-58-61 e 62), con l'allegata documentazione di cui all'art. 7 della L.R. n. 17/2004 e relativo regolamento di attuazione;

VISTA la L.R. n. 17/2004, ed in particolare gli artt. 30 e 31, che disciplinano il rilascio delle autorizzazioni di cava nuova nelle more di adozione del Piano Regionale delle Attività Estrattive (P.R.A.E.);

VISTA la Deliberazione del Consiglio Regionale n. 474 del 18 nov. 1998, pubblicata sul BURL del 30 dicembre 1998, che disciplina il riconoscimento dell'interesse socio economico sovracomunale;

VISTO il certificato di destinazione urbanistica del 09 luglio 2008 rilasciato dall'Ufficio Edilizia Privata del Comune di Anguillara Sabazia (Roma);

VISTA la nota n. 3124 del 19.02.2007 del Coordinamento Provinciale del C.F.S. di Roma, dalla quale risulta che l'area non è gravata da vincolo idrogeologico e non presenta zone boscate;

VISTA la nota prot. n. 10822 del 12.12.2008 della Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale con la quale si fa presente che le aree non sono gravate da vincolo archeologico;

VISTA la nota prot. n. 137881 dell'8 agosto 2007, con la quale il Dipartimento Territorio – Direz. Reg.le Ambiente e Cooperazione tra i Popoli – Area VIA e Danno Ambientale, esprime giudizio positivo di compatibilità ambientale a condizione che si ottemperi ad alcune prescrizioni;

CONSIDERATO che sulla base di oggettive valutazioni, così come previsto dagli artt. 30 e 31 della L.R. n. 17/2004, sussiste, nel caso, un preminente interesse socio economico sovracomunale all'apertura della nuova cava, espresso dal Dipartimento Economico e Occupazionale con relazione in data 06 novembre 2007, confermata dalla C.R.C. nella seduta del 07 novembre 2007, con aggiornamento del computo metrico estimativo delle opere di sistemazione finale pari ad Euro 804.552/00 per ognuna delle due fasi in cui è suddiviso il piano di coltivazione;

CONSIDERATO che l'istanza della SOCIETA' GENERALE S.r.l., con tutti gli allegati di rito, ha ottenuto il parere favorevole della C.R.C. per le attività estrattive nella seduta n. 23 del 07 novembre 2007 e che la stessa ha espresso parere favorevole alla realizzazione del progetto;

VISTO il verbale della Conferenza di Servizi, tenutasi in data 25 febbraio 2008 presso l'Assessorato Regionale Piccola e Media Impresa, Commercio e Artigianato, nel quale viene stabilito di escludere dall'autorizzazione di cava la coltivazione del lotto contraddistinto al n. 2;

VISTA la Determinazione dirigenziale n. C1340 del 12 giugno 2008 assunta dal Direttore del Dipartimento Economico e Occupazionale con la quale si sono conclusi i lavori della Conferenza di Servizi ed al tempo stesso si è determinato di adottare provvedimento finale positivo per la definizione dell'istanza della SOCIETA' GENERALE S.r.l.

VISTO il parere vincolante espresso dalla V Commissione Consiliare Permanente Ambiente e Cooperazione tra i Popoli nella seduta del 16/06/2009;

VISTO il parere vincolante espresso dalla X Commissione Consiliare Permanente Piccola e Media Impresa Commercio e Artigianato, nella seduta del 23/04/2009;

RITENUTO che il presente provvedimento non è soggetto a procedura di concertazione fra le parti sociali;

All'unanimità

DELIBERA

1 – La SOCIETA' GENERALE S.r.l. con sede in Roma 00196, Via degli Scialoja n. 3, è autorizzata, ai fini della L.R. n. 17/2004, ad esercire per anni DIECI la cava di basalto in località "Quarticillo" del territorio del Comune di ANGUILLARA SABAZIA (Roma), sui terreni di cui in premessa e dei quali ha piena disponibilità ai fini estrattivi, per una superficie di Ha 26.00 circa, con esclusione del lotto di coltivazione n. 2 (partt. 54 e 55 del foglio n. 27).

2 - La SOCIETA' GENERALE S.r.l., nell'esercire l'attività di cava, dovrà osservare il piano di coltivazione e di ripristino ambientale allegato all'istanza 27 ottobre 2006, e successive integrazioni e modifiche, così come previsto dagli elaborati vistati dal Direttore Regionale Attività Produttive e di seguito elencati:

a – elaborati grafico-progettuale costituiti da : tavola A-4, tavola A5, tavola A6;

b – elaborato A – piano di ricerca, piano di coltivazione, piano di recupero ambientale;

c – elaborato B – relazione geologica, geotecnica e geomineraria- studio idraulico – studio naturalistico, faunistico, vegetazionale, agronomico e forestale – verifica aspetti urbanistici – verifica aspetti paesistici – documentazione fotografica;

d – integrazione.

3 – Dal piano di coltivazione dovrà essere escluso il lotto numero due, contraddistinto dalle partt. 54 e 55 del foglio n. 27 del NCT del comune di Anguillara Sabazia (Roma).

4 – Il recupero ambientale dell'area dovrà essere eseguito contestualmente all'avanzamento degli scavi, secondo le modalità ed i tempi previsti dal piano di coltivazione e di recupero ambientale, così come dettato dall'art. 12, comma 9, della L.R. n. 17/2004.

5 – Prima di iniziare i lavori di scavo, la SOCIETA' GENERALE S.r.l. è tenuta a:

a - sottoscrivere la predisposta convenzione con il Comune di ANGUILLARA SABAZIA (Roma), dopo aver costituito a favore dello stesso una polizza fidejussoria, di cui alle premesse, di Euro 804.552/00 (ottocentoquattromilacinquecentocinquantadue/00) a garanzia del recupero ambientale al termine dei lavori di scavo per ognuno dei tre lotti (lotti n. 1 -3 -4) in cui è suddiviso il piano di coltivazione. Tale polizza fideiussoria dovrà essere aggiornata, almeno ogni tre anni, secondo il prezzario regionale assunto come base di calcolo per la determinazione dell'importo della polizza vigente alla data dell'autorizzazione;

b – trasmettere copia della citata convenzione con il Comune di ANGUILLARA SABAZIA (Roma) e della polizza fidejussoria appena sottoscritta all'Ispettorato Regionale di Polizia Mineraria presso la Direzione Regionale Attività Produttive (Roma – Via Rosa Raimondi Garibaldi n. 7), unitamente alla denuncia di esercizio prevista dall'art. 24 del D.P.R. 9.4.1959, n. 128, sulla polizia delle miniere e delle cave;

c – comunicare alla Soprintendenza per i Beni Archeologici dell'Etruria Meridionale, P.le di Villa Giulia n. 9, la data di inizio dei lavori al fine di concordare eventuali controlli dell'attività di cava.

6 – La presente autorizzazione viene rilasciata senza pregiudizio per i diritti dei terzi o derivanti da altre leggi, ai soli fini dell'attività di cava, e potrà essere modificata o integrata ove la Soprintendenza Archeologica competente ritenesse necessario impartire nuove disposizioni.

7 – Il piano di coltivazione della cava potrà essere variato per accertate situazioni di pericolo per le persone e per le cose (art. 674 e successivi del D.P.R. n. 128 sulla polizia delle miniere e delle cave), derivante da imprevisti geologici e petrografici.

La presente Delibera sarà pubblicata sul BURL